

Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore interessati per l'avvio della co-programmazione e co-progettazione, ai sensi del D. Lgs. n. 117/20217, del Servizio Centro Antiviolenza.

Sommario

ART. 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CO-PROGETTAZIONE	4
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	5
ART. 4 – CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E DESTINATARI DELL’INTERVENTO	7
ART. 5 – DURATA DEL PROGETTO	8
ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE	9
ART. 7 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	9
ART. 8 – CLAUSE DI ESCLUSIONE	10
ART. 9 – FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE	10
ART. 10 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE	11
ART. 11 – CONVENZIONE.....	12
ART. 12 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E COMMISSIONE	13
ART. 13 - ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI	14
ART. 14 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE	15
ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI.....	15
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	15
ART. 17 – PUBBLICITA’	15
ART. 18 – RINVIO	15
ALLEGATI	15

ART. 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso Pubblico è emanato in ossequio al seguente quadro normativo:

- D. Lgs. n. 267/2000, agli artt.:
 - o Art. 3 rubricato “*Autonomia dei comuni e delle province*” ed in particolare il comma 5, il quale conferisce ai comuni la possibilità svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
 - o Art. 119 “*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*”;
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.*” ed in particolare alle modifiche apportate all’art. 118, comma 4, di introduzione del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;
- La Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “*Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*”;
- Sentenza della Corte Costituzionale 131 del 26 giugno 2020 con la quale ha ribadito che «*il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*»;
- Sentenza del TAR Lombardia, Sezione II – Sentenza 1° ottobre 2024, n. 2533
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che disciplina il ricorso alla co-programmazione, alla co-progettazione all’art. 55, commi 1 e 2:
 - o “*In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle*

norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.”;

- *“La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.”;*
- Decreto del MLPS 31 marzo 2021, n. 72 di adozione delle *“Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore”* con particolare riferimento agli artt. 55 e 57 del predetto CTS;
- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”*, che all’art. 6 rubricato *“Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore”* dispone che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.”;*
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che ha introdotto disposizioni in favore degli Enti del Terzo Settore;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 disciplinante il sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia e il relativo R. R. n. 4/2007;
- Legge n. 77 del 27 giugno 2013 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011”;*
- Legge Regionale 4 luglio 2019, n.29 *“Norme per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne”*, che impegna la Regione Puglia nel sostegno dei Programmi Antiviolenza;
- Linee Guida Nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza- DPCM del 2018, G.U. del 30/01/2018;

- Legge n. 69 del 19 luglio 2019 recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*” denominata Codice Rosso;
- Le Linee Guida Anac n. 17 del 27.7.2022 recanti “*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*” secondo le quali “*Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore*”;
- V Piano regionale delle Politiche Sociali 2022-2024, approvato con Del. G. R. n. 353 del 14 marzo 2022;
- Determinazione Dirigenziale 666/2024 la Regione Puglia ha provveduto all’impegno di spesa riferito all’assegnazione delle risorse di cui all’art. 20, comma 1, della L. R. n. 29/2014 in favore degli ATS pugliesi;
- Determinazione Dirigenziale 792/2024 con la quale la Regione Puglia ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione dei Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della L. R. n. 29/2014;
- Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 15 del 15/11/2024 con la quale è stato approvato il format di Avviso Pubblico;
- Determina R. G. n. 2716 del 28/11/2024 con la quale si è provveduto alla presa d’atto del format di Avviso Pubblico e relativi allegati;

La co-progettazione di cui al CTS rappresenta lo strumento più idoneo per l’innovazione e la sperimentazione del Servizio da realizzare, mediate forme di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.

Nell’ottica dell’interesse generale, l’Ambito Territoriale Sociale n. 11 di Mola di Bari intende avviare azioni per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso un percorso partecipato e aperto agli ETS.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CO-PROGETTAZIONE

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per i Centri Antiviolenza (art. 107 – R. R. 4/2007 e ss.mm.ii.), regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel Registro Regionale. In particolare l’ATS intende individuare un ETS con consolidata esperienza che, anche

in collaborazione con altri ETS e realtà locali, siano disponibili ad operare in rete tra loro e con le Istituzioni locali allo scopo di co-progettare e co-gestire le seguenti attività:

- Azione A: percorsi per promuovere azioni e iniziative per contrastare la violenza sulle donne, con l'obiettivo di attuare interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere mettendo in rete i servizi presenti sul territorio, individuando modalità operative e strategie condivise di intervento efficaci e funzionali che possano concretamente tutelare e mettere in protezione le donne vittime di violenza con i loro figli minori e i minori vittime di violenza assistita;
- Azione B: percorsi di sostegno e tutela concreta alle persone LGBTQIA+ vittime di violenza, favorendo l'autonomia e l'autodeterminazione degli stessi attraverso la realizzazione di progetti personalizzati per favorire la fuoriuscita dall'eventuale situazione di discriminazione e maltrattamento, anche agendo sul cambiamento culturale;
- Azione C: percorsi per contrastare i fenomeni di violenza fisica e/o psicologica, economico sessuale, di stalking attraverso Centri di Ascolto per uomini Maltrattanti (CAM), quale luogo e riferimento per gli uomini che vogliono intraprendere un processo di comprensione dei propri comportamenti violenti, l'assunzione di responsabilità e l'acquisizione di strumenti per gestire le dinamiche relazionali in modo non violento, favorendo un cambiamento profondo e duraturo;
- Azione D: percorsi di sostegno agli uomini maltrattati con l'obiettivo di aiutarli a promuovere la propria sicurezza ed il proprio benessere, superando le esperienze di abuso e riprendendo il controllo della propria vita.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017, il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del CTS, e precisamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

I soggetti proponenti dovranno avere oggetto sociale coerente con i Servizi di cui alla presente procedura e potranno partecipare singolarmente o riunirsi in raggruppamenti temporanei (ATI o ATS), individuando tra essi un soggetto capofila. È consentita la presentazione di progetti da parte dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso ogni componente che costituirà il raggruppamento dovrà sottoscrivere il progetto ed allegare allo stesso, apposita dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento.

Per poter partecipare alla selezione, i soggetti dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del presente Avviso e per tutta la durata dell'attività da realizzare, dei requisiti di seguito indicati:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- a) Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o, nelle more del perfezionamento della procedura di trasmigrazione, iscrizione da almeno 1 anno ad uno dei registri previsti dalle normative di settore previgenti fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per le imprese sociali, le Cooperative Sociali, ex L. 381/1991, e le Società di Mutuo Soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, il requisito dell'iscrizione al RUNTS è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese. Per le Onlus il requisito è soddisfatto con l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus alla data del 22.11.2021;
- b) Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altra documentazione utile allo scopo;
- c) Possesso di idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ovvero, la mancanza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la PA.;
- d) Situazione regolare in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;
- e) Possesso di tutti i requisiti previsti dall'intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio;
- f) Presenza di sedi operative ubicate nel territorio dell'Ambito o manifestazione della volontà di provvedere ad attivarne entro il termine assegnato dall'Amministrazione Procedente a seguito di individuazione e selezione dell'Ente /Soggetto attuatore;
- g) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 107 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE:

- a) Presenza di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere, come previsto dalla normativa vigente;
- b) Possesso di comprovata esperienza da valutarsi con riferimento alla maturata esperienza di gestione di Centri Antiviolenza, negli ultimi tre (3) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di co-progettazione (anno 2020-2022).
(In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario il requisito dell'esperienza, deve essere posseduto dal soggetto Capofila o indicato come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi. Il requisito non è frazionabile.);
- c) Possesso al proprio interno di personale qualificato, con competenze necessarie allo svolgimento delle attività. Nel dettaglio è richiesta la presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali,

psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. E' richiesta altresì l'individuazione di una figura di coordinamento di progetto che abbia maturato pregressa esperienza di almeno 2 anni.

ART. 4 – CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Le proposte progettuali dovranno essere articolate secondo le Azioni di cui all'art. 2 del presente Avviso Pubblico, di seguito dettagliate:

AZIONE A:

- Consolidare e qualificare il sistema complessivo delle azioni di prevenzione e sensibilizzazione, nonché del lavoro integrato e multidisciplinare della rete dei servizi istituzionali preposti alla protezione, al sostegno e all'accompagnamento e all'autodeterminazione delle persone vittima di violenza;
- Sostenere e consolidare i percorsi di presa in carico e di fuoriuscita dalla violenza, favorire e potenziare l'avvio dei processi utili al raggiungimento di una condizione di autonomia e di indipendenza socio-economica delle donne che hanno subito violenza domestica;
- Attivazione di percorsi di sostegno e presa in carico rivolti ai minori vittime di violenza diretta e/o assistita, con interventi di supporto psicologico mirati a promuovere la protezione, l'elaborazione del trauma e il recupero del benessere emotivo e relazionale;
- Potenziamento e supporto all'équipe istituita per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza, attraverso interventi mirati a garantire un approccio multidisciplinare, un coordinamento efficace e un'adeguata risposta ai bisogni di protezione, sostegno psicologico e reinserimento sociale.

AZIONE B:

- Prevenire, sostenere e potenziare i percorsi di consapevolezza della comunità, rispetto alla violenza maschile e alla rappresentazione stereotipata dei ruoli di genere, ai fini della emersione del fenomeno, della prevenzione e sensibilizzazione. Supporto nella elaborazione di progetti di intervento dedicati a persone che siano vittima di violenza e alle persone discriminate per orientamento sessuale ed identità di genere, ai fini del miglioramento del lavoro integrato e multidisciplinare di rete;

AZIONE C:

- Percorsi di consapevolezza rivolti ai maltrattanti, offrendo loro la possibilità e l'opportunità di intraprendere un percorso di consapevolezza e riconoscimento della violenza perpetrata, favorendo un cambiamento comportamentale e promuovendo relazioni basate sul rispetto e la parità;

AZIONE D:

- Attivazione di percorsi di sostegno dedicati agli uomini vittime di maltrattamenti, con interventi finalizzati a offrire ascolto, supporto psicologico e strumenti per il recupero dell'autonomia emotiva e sociale, promuovendo il superamento del trauma e il ripristino del benessere personale.

Ogni azione dovrà prevedere la massima diffusione nei Comuni dell'ATS attraverso attività di sensibilizzazione e di formazione sul tema rivolti alla cittadinanza, coinvolgendo anche giovani e adolescenti, nei luoghi pubblici e privati.

VALUTAZIONE D'IMPATTO SOCIALE

Ai sensi della legge 106/2016 la Valutazione d'Impatto Sociale, o VIS, è *“la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato”*. I contratti ad impatto sociale sono accordi tra PA, investitori privati e organizzazioni che erogano servizi (solitamente organizzazioni non profit o del terzo settore), in cui il finanziamento e il pagamento dei servizi sono legati al raggiungimento di specifici risultati e obiettivi sociali, definiti prima della stipula del contratto. Si tratta di un modello basato sul principio *“pay for performance”*, in cui la Pubblica Amministrazione remunera gli erogatori dei servizi e gli investitori solo se vengono realizzati gli obiettivi prefissati.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2019, presenta le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore.

La valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da essi svolte (come individuate, rispettivamente all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e, per le imprese sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017).

Le Linee guida del MLPS di cui al Decreto 4 luglio 2019 indicano *“Il sistema di valutazione dell'impatto sociale”* ha il fine di far emergere e far conoscere:

- il valore aggiunto sociale generato;
- i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto;
- la sostenibilità dell'azione sociale.”.

ART. 5 – DURATA DEL PROGETTO

Le attività di cui alla presente procedura di co-progettazione avranno durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione e/o dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività. Eventuali proroghe, previste per la conclusione delle attività, potranno essere concesse per una sola volta senza ulteriori oneri a carico e con lo scopo di portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione e comunque sino al completamento di tutte le attività previste nell'ambito del Programma anti violenza.

ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le risorse disponibili per la realizzazione del Servizio Centro Antiviolenza ammontano complessivamente a € 40.000,00.

Le predette risorse potranno essere incrementate mediante finanziamento regionale a valere sulle risorse del Programma antiviolenza di cui all'art. 16 della L. R. n. 29/2014 e/o ulteriori altre risorse.

In ragione della sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo sarà erogato a fronte dell'attuazione degli interventi concordati in sede di co-progettazione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella Convenzione, a titolo di contributo e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dall'Ente Attuatore.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, l'Ente Attuatore dovrà mettere a disposizione risorse proprie a titolo di compartecipazione, che contribuiranno a definire il quadro-economico del progetto, consentendo di aumentare l'efficacia nella realizzazione degli interventi. Tali risorse possono consistere in risorse strumentali (strutture, attrezzature e mezzi), umane (volontari, personale dipendente e/o prestatori di opera intellettuali e/o servizio operanti a qualunque titolo) e finanziarie.

La Convenzione redatta nelle modalità di cui all'art. 11 dettaglierà i termini e le modalità della rendicontazione delle spese.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La Manifestazione di interesse, unitamente alla proposta progettuale ed al piano economico (di cui agli allegati al presente Avviso), compresa ogni altra documentazione richiesta, dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 2024 tramite PEC all'indirizzo ufficiodipiano.mola@pec.rupar.puglia.it, specificando nell'oggetto la dicitura "*Manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore interessati per l'avvio della co-programmazione e co-progettazione, ai sensi del D. Lgs. n. 117/20217, del Servizio Centro Antiviolenza*".

L'istanza di partecipazione dovrà essere corredata da:

- ✓ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato A) debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto proponente, o da suo procuratore, allegando in tal caso copia autenticata della procura generale o speciale.

In caso di partecipazione di ETS riuniti in RTI/ATS l'istanza dovrà essere sottoscritta:

- Se trattasi di raggruppamento costituito, la Legale Rappresentante/procuratore ETS designato come Capogruppo/Mandatario del raggruppamento;
 - Se trattasi di costituendo raggruppamento, da tutti i Legali Rappresentanti/procuratori dei membri dell'aggregazione.
- ✓ PROPOSTA PROGETTUALE E PIANO FINANZIARIO (Allegato B) redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da ciascun componente in caso

di raggruppamento, illustrando il contributo che il soggetto proponente prevede di poter apportare per ciascuno dei livelli di azione previsti nell'art. 4 del presente Avviso;

- ✓ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato C) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nel quale il proponente dovrà dichiarare il rispetto delle condizioni disciplinate nel presente Avviso. La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore ETS; in caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere compilata da ciascun soggetto componenti l'aggregazione;
- ✓ ANAGRAFICA SOGGETTO ADERENTE AL RAGGRUPPAMENTO (ALLEGATO D) solo in caso di composizione plurisoggettiva ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse oggetto dell'Avviso;
- ✓ Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Ente proponente o di tutti i componenti in caso di raggruppamento;
- ✓ Copia del CV del Soggetto proponente. In caso di ATI il CV di tutti gli aderenti;
- ✓ Copia dello Statuto o Atto Costitutivo del proponente.

In caso di mancanza/incompletezza di elementi non essenziali della documentazione, l'Amministrazione Procedente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali.

ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura in oggetto, le domande:

- Pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
- Non sottoscritte o sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
- Prive dei requisiti richiesti;
- Che non hanno raggiunto il punteggio complessivo di 70/100.

ART. 9 – FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura di co-progettazione si articolerà nel seguente modo:

FASE 1 – Pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazioni di interesse.

FASE 2: Individuazione dell'Ente attuatore mediante una selezione volta a:

- verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale, dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione;
- valutare le proposte progettuali pervenute con attribuzione di un punteggio secondo i criteri stabiliti nel presente Avviso;
- individuare un soggetto che, tra le PP pervenute, avrà raggiunto il maggior punteggio e con il quale si attiverà la successiva fase di co-progettazione.

FASE 3 - Co-progettazione del progetto definitivo.

Sulla base della proposta tecnica progettuale selezionata si procede alla definizione del progetto definitivo mediante il tavolo di co-progettazione composto dal RP e da referenti tecnici dell'Ambito di Mola di Bari e dal Rappresentante legale del Soggetto attuatore selezionato o suo Delegato.

Durante la fase di co-progettazione si partirà dal progetto complessivo presentato per giungere anche alla definizione di eventuali variazioni e integrazioni.

Il progetto definitivo dovrà definire tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:

- le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire;
- gli elementi e le caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
- l'allocazione delle risorse umane e finanziarie, messe a disposizione dal co-progettante.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l'Ambito di Mola di Bari, è condizione indispensabile per la stipula della Convenzione.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura della presente co-progettazione, l'Ambito si riserva la facoltà di revocare la procedura. La partecipazione dei Soggetti del Terzo Settore alle fasi predette non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

FASE 4 - Approvazione del progetto definitivo e stipula della Convenzione tra l'Amministrazione procedente ed il soggetto selezionato.

In seguito a specifico provvedimento di accertamento della regolarità dell'istruttoria di co-progettazione, di approvazione dei suoi esiti e previa verifica della disponibilità finanziaria, si procede alla stipula della Convenzione, ex art. 11 del L. 241/1990, tra il Comune capofila ed il soggetto selezionato (o i soggetti selezionati) sulla base del progetto definitivo scaturito dalla fase di co-progettazione.

La Convenzione, dovrà disciplinare, tra l'altro:

- oggetto e durata dell'azione progettuale da realizzare;
- le modalità di direzione, gestione ed organizzazione;
- gli impegni dell'Ente attuatore partner;
- gli impegni dell'Amministrazione;
- le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del progetto;
- i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

ART. 10 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

L'ETS, singolo o associato, individuato dalla Commissione parteciperà al Tavolo di co-progettazione (in avanti anche solo "Tavolo"), convocato dal Responsabile del procedimento, secondo il calendario dei lavori da quest'ultimo previsto.

Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente e ETS, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, del progetto definitivo degli interventi e delle attività, secondo quanto previsto dal presente Avviso e dalla scheda di proposta progettuale ed economica.

Il progetto definitivo conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di co-progettazione, in coerenza con la proposta tecnica progettuale presentata dal soggetto selezionato.

Qualora il progetto definitivo elaborato venga ritenuto soddisfacente, si procederà alla relativa sottoscrizione della Convenzione.

Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà optare per la revoca dell'intera procedura.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento amministrativo, che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate ed i verbali conservati agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza. L'Amministrazione procedente è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell'ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

ART. 11 – CONVENZIONE

Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'ETS selezionato quale Ente Attuatore sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla condivisione di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti. La Convenzione, elaborata dal tavolo tecnico, sarà sottoposta all'attenzione del Coordinamento Istituzionale ai fini della sua approvazione.

La natura giuridica della convenzione dovrà essere un accordo di collaborazione tra P. A. ed ETS, accomunati dal medesimo fine solidaristico, nello svolgimento di un'attività di interesse generale (Accordo negoziale di natura pubblicistica art. 11 legge 241/1990) e dovrà disciplinare i seguenti aspetti salienti:

- la durata;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna delle parti, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS;
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- la disciplina in ordine al Monitoraggio e Valutazione delle attività e dei risultati;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione.

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nella normativa vigente in materia nonché nel presente Avviso, nella proposta tecnica presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra Amministrazione procedente e Ente attuatore per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva (Progetto Definitivo).

Con la stipula della Convenzione, il Comune di Mola di Bari inviterà il soggetto selezionato a:

- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il relativo atto costitutivo;
- prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;
- costituire la garanzia definitiva nelle forme previste.

L'Amministrazione procedente si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto selezionato la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività, oltre che eventuali altre risorse a disposizione;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

In entrambi i casi al soggetto selezionato non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di trasferimento delle risorse a favore del soggetto selezionato a copertura dei costi previsti e/o sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali.

Nello specifico, l'Amministrazione procedente trasferirà all'Ente attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

L'Ente attuatore sarà altresì tenuto a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

Eventuali modifiche da apportare alla Convenzione, così come la riapertura del Tavolo di co-progettazione, presuppongono la riattivazione della procedura di co-progettazione mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, notificata tramite PEC agli ETS attuatori, almeno 15 giorni prima dalla riapertura del tavolo di co-progettazione.

ART. 12 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E COMMISSIONE

Il RUP dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti demanderà la valutazione delle PP presentate e ammesse ad apposita Commissione che, in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso, a conclusione dei propri lavori formulerà la graduatoria delle proposte pervenute.

La Commissione di valutazione delle PP sarà composta da tre membri, compreso il Presidente che dovrà avere qualifica di Dirigente presso il Comune di Mola di Bari o altra Pubblica Amministrazione. Gli altri componenti

della Commissione saranno individuati tra soggetti con esperienza nelle materie oggetto dell'Avviso. La commissione si avvarrà di un segretario verbalizzante.

Le proposte saranno valutate secondo i criteri di seguito elencati con un punteggio variabile fra 0 e 100:

1) Qualità complessiva della proposta progettuale (0-25 punti)

Ottima: punti 25, Più che buona: punti 20, Sufficiente: punti 10, Insufficiente: punti 0;

2) Dettaglio delle attività proposte e loro grado di coerenza rispetto al tema prescelto e in particolare in relazione ai LIVELLI DI AZIONE previsti nell'art. 4 dell'Avviso (0-40 punti) [items da 1 a 9]

Ottima: punti 40, Più che buona: punti 30, Sufficiente: punti 15, Insufficiente: punti 0;

3) Radicamento territoriale del soggetto e rete a sostegno della proposta progettuale (0-10 punti) [item 15]

Ottima: punti 10 (più di 6), Buona: punti 7,5 (da 3 a 6), Sufficiente: punti 5 (fino a 3), Insufficiente: punti 0 (nessun accordo); Sarà valutato il numero di lettere di intenti/convenzioni/protocolli/accordi/etc. presentati in allegato alla Proposta progettuale

4) Esperienza del soggetto proponente e del personale coinvolto in relazione al progetto presentato (0-15 punti) [item 14]

Ottima: punti 15, Buona: punti 7,5, Sufficiente: punti 5, Insufficiente: punti 0

Saranno valutati gli anni di esperienza e le esperienze più rappresentative attestate dal CV del Soggetto proponente;

5) Soluzioni innovative capaci di dare valore aggiunto alla Proposta Progettuale (+ 5 punti) [item 10];

6) Strumenti e modalità di Monitoraggio e Valutazione delle attività e dei risultati (+ 5 punti) [items 11 e 13];

Saranno ammessi alla successiva fase di co-progettazione i soggetti proponenti (e/o le reti), e la relativa MI, che abbiano riportato una valutazione non inferiore a 70 (settanta) punti su 100 (cento) precisando che le proposte progettuali che non raggiungeranno tale punteggio minimo verranno escluse.

Si precisa che il presente Avviso non crea nessun vincolo per l'Amministrazione Comunale nei confronti degli operatori che presentino le proposte e questi ultimi non avranno nulla a pretendere in caso di mancata definizione della procedura di accoglimento.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di candidatura, nonché, in itinere e successivamente alla conclusione del progetto, sull'effettiva realizzazione e fruizione delle attività oggetto del finanziamento da parte dei beneficiari, sul grado di raggiungimento degli obiettivi, sul coinvolgimento dei destinatari finali.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

Il soggetto attuatore ammesso alla fase di co-progettazione e poi coinvolto nella fase di realizzazione delle attività, si impegna a rispettare quanto indicato in sede di candidatura del progetto e ad essere unico responsabile della qualità delle attività svolte e della gestione delle medesime.

L'ammissione al contributo non comporta in alcun modo oneri e responsabilità del Comune di Mola di Bari sulla qualità e la corretta conduzione delle attività realizzate. Ogni responsabilità sorta in relazione all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse connesse sarà senza riserve ed eccezioni da considerarsi a carico del Soggetto proponente/attuatore, che si farà carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "*culpa in vigilando*" nel rapporto con gli utenti loro affidati.

ART. 14 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

L'Amministrazione precedente è il Comune di Mola di Bari in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 11 – con sede legale in via A. De Gasperi, 135 – 70042 - Mola di Bari (BA).

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile del presente procedimento è il dott. _____.

Per ogni utile informazione e/o chiarimento sul presente avviso è possibile contattare l'Ufficio scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: m.lagrasta@comune.moladibari.ba.it e/o ufficiodipiano@comune.moladibari.ba.it ;

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Mola di Bari (titolare del trattamento) informa che i dati personali trattati in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal GDPR 2016/679, dal D.Lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

ART. 17 – PUBBLICITA'

L'Avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Mola di Bari, nelle sezioni dedicate, oltre che nei Comuni di Noicattaro e Rugliano.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni normative di riferimento.

ALLEGATI

- Modello di Manifestazione di interesse/domanda di partecipazione (Allegato A);
- Proposta progettuale e piano finanziario (Allegato B);
- Dichiarazione sostitutiva (Allegato C);
- Anagrafico soggetto aderente al raggruppamento (Allegato D).